

ALLEGATO "A1"

**"Ampliamento della coltivazione di cava di pietra
ornamentale nel Comune di Settimo Vittone (TO)"
VARIANTE STRALCIO (PRIMO STRALCIO)**

COMUNE DI SETTIMO VITTONO (TO)

**PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE ED
IL RECUPERO AMBIENTALE**

PROPONENTE: Argentera Graniti s.n.c.

0. ELABORATI PROGETTUALI

Il progetto presentato è stato presentato dalla ditta Argentera Graniti s.n.c..

Fanno complessivamente parte integrante del progetto i seguenti elaborati (si precisa che tale elenco corretto e definitivo degli elaborati validi deve essere ancora consegnato dal Proponente).

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ELABORATI

Progetto Primo Stralcio

| Tavola | Oggetto | Scala | Riferimento |
|---------------|--|--------------|-----------------------------------|
| 1 | Carta Catastale | 1:1.000 | Variante Stralcio (ottobre 2011) |
| 2 | Carta Geologica | 1:500 | Variante Stralcio (ottobre 2011) |
| 3 | Sezioni geologiche | 1:500 | Variante Stralcio (ottobre 2011) |
| 4 | Planimetria prima fase di coltivazione | 1:500 | Variante Stralcio (ottobre 2011) |
| 5 | Planimetria seconda fase di coltivazione | 1:500 | Variante Stralcio (ottobre 2011) |
| 6 | Planimetria fase di Recupero Ambientale | 1:500 | Variante Stralcio (ottobre 2011) |
| 7 | Sezioni Fase I e Fase II | 1:500 | Variante Stralcio (ottobre 2011) |
| 8 | Sezioni Recupero Ambientale | 1:500 | Variante Stralcio (ottobre 2011) |
| 9 | Planimetria regimazione delle acque | 1:1.000 | Variante Stralcio (novembre 2011) |
| 9 2 | Planimetria regimazione delle acque | 1:5.000 | Variante Stralcio (ottobre 2011) |

| | Oggetto | Capitolo | Riferimento |
|----|--|-----------------------------|---|
| 0 | Premessa | 1 | Variante Stralcio - Relazione tecnica (ottobre 2011) |
| 1 | Inquadramento generale dell'area | 2 | Variante Stralcio – Relazione tecnica (ottobre 2011) |
| 2 | Relazione geologica e geotecnica | 4-5 2.2-2.3 | Relazione tecnica (giugno 2010) Relazione integrazioni (febbraio 2011) |
| 3 | Relazione geofisica | Allegato | Relazione integrazioni (febbraio 2011) |
| 4 | Inquadramento ambientale e paesaggistico | 3 Completa | Relazione tecnica (giugno 2010) "Chiarimenti alle INTEGRAZIONI – Variante Stralcio Relazione Paesaggistica" (novembre 2011) |
| 5 | Relazione tecnico-economica | 5 Allegato 3 completa | Variante Stralcio – Relazione tecnica (ottobre 2011) Relazione tecnica (giugno 2010) Piano Gestione degli inerti (giugno 2010) |
| 6 | Progetto di coltivazione | 6 | Variante Stralcio – Relazione tecnica (ottobre 2011) |
| 7 | Relazione esplosivistica | 9 3 2.2 | Relazione tecnica (giugno 2010) Relazione integrazioni (febbraio 2011) Chiarimenti alla relazione integrativa (agosto 2011) |
| 8 | Regimazione delle acque | 7 Allegati | Variante Stralcio – Relazione tecnica (ottobre 2011) Relazione integrazioni (febbraio 2011) |
| 9 | Recupero Ambientale | 9 | Variante Stralcio – Relazione tecnica (ottobre 2011) |
| 10 | Sicurezza sul lavoro | 4.5 | Relazione integrazioni (febbraio 2011) |
| | STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE | | Sintesi in linguaggio non tecnico (giugno 2010) |
| | | | Quadro programmatico (giugno 2010) |
| | | | Quadro progettuale (giugno 2010) |
| | | | Quadro ambientale (giugno 2010) |
| | | | Relazione tecnica relativa a valutazione di impatto acustico area coltivazione cava di pietra ornamentale sita in località Argentera Settimo Vittone (TO) (aprile 2010) |

PRESCRIZIONI PRIMA DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE

1. Sia consegnata alla Provincia di Torino, Servizio VIA e Servizio Difesa del Suolo, all'ARPA, alla Regione Piemonte una versione aggiornata e corretta dell'elenco di tutti gli elaborati validi del progetto della variante stralcio (primo stralcio).
2. Sia consegnata alla Provincia di Torino, Servizio VIA, la relazione "Chiarimenti alle INTEGRAZIONI – Variante Stralcio Relazione Paesaggistica", consegnata al solo Comune di Settimo Vittone (TO) nel novembre 2011.

PRESCRIZIONI PRIMA DELL'INIZIO DELLA COLTIVAZIONE

3. Il perimetro dell'area deve essere evidenziato in loco mediante segni posti lungo il perimetro in modo stabile ed indelebile ed in posizione tale che da ognuno siano visibili gli opposti successivi.
4. Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque illustrato sulla Tav. 9 datata novembre 2011 e sulla Tav. 9/2 datata ottobre 2011, completo di vasche di decantazione, sia completamente realizzato e collaudato prima dell'inizio dei lavori di escavazione. Il sistema dovrà sempre essere mantenuto efficiente e prontamente ripristinato in caso di danno. Si precisa che il fosso adiacente alla strada di accesso (che non è stato riportato nella Tav. 9 – novembre 2011) dovrà essere completamente realizzato e collaudato prima dell'inizio della coltivazione. Resta inteso che nel caso in cui la rappresentazione del fosso e del recettore evidenziasse una perimetrazione più ampia del bacino sotteso all'area di cava (bacino A sulla Tav. 9 - novembre 2011), dovrà essere adeguato l'intero progetto di smaltimento delle acque.

PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE

5. Il progetto valutato nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto ambientale ha durata di **2 anni**, tenendo conto delle stagionalità estive, ossia avendo la durata di due stagionalità estive.
6. Le aree di cava siano recintate ove possibile e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del DPR n.128/1959.
7. Siano posti capisaldi quotati in numero **non inferiore a 4** ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo, entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa al Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva della Provincia di Torino e alle Amministrazioni Comunali, planimetria con l'esatta ubicazione e le monografie di ogni caposaldo. Possono essere ricompresi anche i capisaldi esistenti, purché siano fornite tutte le monografie.

PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE

8. La coltivazione avvenga per fette orizzontali discendenti dall'alto verso il basso, con ribassi successivi così come previsto in progetto (Tav. 7 ottobre 2011).
9. La volumetria massima estratta non superi i **7.360 m³**.
10. Nessun lavoro di coltivazione dovrà essere eseguito al di fuori delle aree e delle quote assolute indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla Ditta.
11. I lavori di preparazione e coltivazione siano realizzati solamente all'interno dell'area perimetrata sulle planimetrie datate ottobre 2011 (Tavv. 2, 4, 5 e 6 – ottobre 2011).
12. Esternamente alla perimetrazione di cui **al punto 11)** possono essere solamente effettuate le indagini dirette e indirette necessarie per la successiva fase progettuale. Tali indagini siano estese in un intorno

significativo e devono essere integrate con rilievi diretti ed indiretti da effettuarsi **non prima del completamento dello scavo relativo alla I fase della variante stralcio (primo stralcio)** (Tavv. 4 e 7 - ottobre 2011);

- 13.** Terminati i lavori di pulizia della porzione autorizzabile e di realizzazione del corrispondente tratto iniziale della pista sommitale, lo scavo proceda per ribassi successivi, partendo dal limite rettilineo occidentale e dal ciglio della pista. La pendenza dello scavo non dovrà mai superare la pendenza massima definita nell'elaborato "*Chiarimenti alla relazione integrativa*" datata ottobre 2011 (§6.2.2), ossia 20° sull'orizzontale.
- 14.** Esaurito lo scavo realizzabile mantenendo ovunque tale pendenza, i lavori di escavazione siano sospesi e venga redatta **apposita relazione tecnica di rilievo e certificazione delle condizioni strutturali dell'ammasso roccioso**, suddividendo lo stesso in zone omogenee per litologia e condizioni strutturali.
- 15.** Ulteriori lavori di escavazione nell'ammasso roccioso potranno essere eseguiti, solamente per le zone omogenee per le quali potrà essere dimostrata la fattibilità e dopo aver definito le configurazioni limite dei fronti di scavo al fine di garantire la stabilità a breve e lungo termine.
- 16.** I lavori di escavazione potranno riprendere solo dopo l'invio al Comune della relazione appena descritta comprensiva di adeguate sezioni; sulla base delle verifiche effettuate dovranno infatti essere tracciate ulteriori sezioni, in modo da rappresentare tutte le situazioni tipo riscontrabili, insieme a quelle più critiche (nella direzione della sez. 1-1 dovranno esserci almeno due sezioni). Le sezioni dovranno essere tracciate nella direzione di massima pendenza di ognuna delle configurazioni di scavo previste.
- 17.** Analogamente **i lavori della II fase potranno iniziare solo previo invio al Comune di relazione** che certifichi le condizioni di stabilità dei fronti di scavo e la possibilità di proseguire la coltivazione secondo il progetto presentato.
- 18.** Nel caso in cui, nel corso dei lavori, emergessero situazioni di instabilità o condizioni strutturali più critiche di quelle ipotizzate, dovrà essere redatta una relazione tecnica di analisi della problematica, comprensiva del progetto degli interventi atti a sanare le criticità individuate. I lavori di coltivazione dovranno essere sospesi fino all'ottenimento di certificazione favorevole;
- 19.** Tutte le relazioni tecniche richiamate ai **punti 14), 16), 17) e 18)**, dovranno essere redatte da tecnico abilitato, supportate da dettagliato rapporto fotografico e inviate al agli enti deputati al controllo; le verifiche di stabilità dovranno essere supportate da rilevamento in situ dei parametri e sviluppate secondo i dettami del D.M. 14/01/2008 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4/02/2008; la presentazione è condizione per la ripresa dei lavori di scavo.
- 20.** Per quanto riguarda la porzione orientale dell'intervento (secondo stralcio) si precisa che il progetto dovrà contenere tutti i risultati delle indagini dirette e indirette di cui al **punto 12)** ed essere integrato anche con i dati sulla struttura dell'ammasso roccioso e sulla potenza ed estensione delle coperture che emergeranno dallo scavo nel settore orientale, come per altro precisato anche alle pagg. 27 e 28 dell'elaborato "*Chiarimenti alle integrazioni*" dell'ottobre 2011 e dovrà riportare in maniera completa tutti gli elementi presenti (coperture detritiche, massi, balmetto).
- 21.** La gestione dei rifiuti di estrazione dovrà avvenire così come indicato nei Piani di Gestione dei rifiuti di estrazione e comunque nel rispetto del D.Lgs. 117/2008. In particolare lo stoccaggio degli scarti dell'attività estrattiva e del terreno vegetale dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
 - essere individuato sulle planimetrie progettuali,
 - avvenire in cumuli gestiti così come previsto nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione ex d.Lgs. 117/2008, sotto la responsabilità della Direzione Lavori,
 - dovrà essere previsto un cordolo alla base dei cumuli per la raccolta delle acque ruscellanti,

- sui cumuli di terreno vegetale dovranno essere eseguite semine protettive e periodiche bagnature.
22. Le volate dovranno avvenire non prima delle ore 9:30 e non oltre le ore 17:00 (ovvero le ore 18:00 con ora legale).
 23. L'abbattimento con esplosivo sia attuato in modo da ottenere superfici regolari ed a mantenere la stabilità del versante secondo i disposti del D.M. 14.01.2008. Il brillamento delle mine dovrà essere preceduto da idoneo segnale acustico.
 24. In relazione allo stacco primario delle bancate con miccia detonante e polvere nera, per il quale si prevede di ricorrere a consumi specifici di esplosivo dell'ordine di 60 g/m³, procedere di volta in volta ad un'accurata ispezione della bancata prima del taglio, onde verificare le condizioni di integrità della roccia, per evitare, a seguito della volata, la proiezione di frammenti a distanza. **Qualora la bancata sia palesemente fratturata o si evidenzino proiezioni anche potenzialmente, si richiede di rivedere il piano di tiro ed i quantitativi ipotizzati.**
 25. Il manufatto di sfioro sia progettato e realizzato secondo precisi calcoli idraulici. Dovrà inoltre essere dotato di una soglia di sfioro regolabile in altezza attraverso la quale risulti possibile modificare, qualora necessario, la quota parte di acque da immettere nel ricettore 2 fissata da progetto al 35 %;
 26. **Tutte le acque meteoriche provenienti dal fosso adiacente alla strada di accesso alla cava siano interamente deviate verso il Bacino E (impluvio limitrofo a Ovest) e non vadano in alcun modo a incidere sull'area di cava oltre al punto di deviazione indicato nella Tav. 9 datata novembre 2011.**
 27. Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque sia messo in opera durante tutto il periodo di coltivazione e al termine dei lavori, in sinergia con gli interventi di recupero ambientale previsti. Lo stesso sia mantenuto efficace nel tempo attraverso costanti manutenzioni, sia durante le operazioni di coltivazione, sia in seguito al recupero ambientale.
 28. Siano fatte tutte le opere di manutenzione previste nelle compensazioni.
 29. I limi provenienti dal sistema di decantazione delle acque di lavorazione del filo diamantato siano gestiti ai sensi della normativa rifiuti, così come previsto in progetto.
 30. Si provveda ai disgaggi periodici del fronte di cava ai sensi del D.P.R. n.128/1959; qualora i disgaggi non garantiscano la sicurezza del fronte la ditta è tenuta a segnalare le condizioni di instabilità all'organo di Polizia Mineraria. Qualora i disgaggi non risultino sufficienti, sia inoltre realizzata la messa in opera di reti di protezione, adeguatamente localizzate in funzione delle possibili aree di distacco.
 31. Sia impiegata, ai fini dell'attività estrattiva, la viabilità di accesso individuata in progetto.
 32. In fase di coltivazione il materiale abbattuto dovrà essere trasportato con mezzi meccanici, è vietata quindi ogni operazione di gettito dai gradoni superiori al piazzale sottostante.
 33. Nelle operazioni di realizzazione delle piste di servizio della cava, devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il rotolamento del materiale a valle e situazioni di destabilizzazione del versante.
 34. In fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. n.128/1959.
 35. Dovranno essere evitate con l'adozione di opportuni protocolli di sicurezza, movimentazioni e/o attività che possano causare lo sversamento sul terreno di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro). In caso d'incidente il terreno interessato dallo sversamento dovrà essere immediatamente rimosso e trasportato ad idonei impianti di smaltimento.
 36. Le polveri catturate dai filtri degli aspiratori delle perforatrici sono da considerare rifiuti e non possono essere abbandonati nel sito estrattivo. Dovranno essere previste modalità di stoccaggio temporaneo e di smaltimento per questa tipologia di rifiuto.

37. E' fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia urbanistica e dai vigenti Piani Regolatori Generali, anche sulla base delle risultanze delle eventuali verifiche di compatibilità dei Piani Regolatori Generali.

PRESCRIZIONI PER IL RECUPERO AMBIENTALE

38. La coltre di terreno vegetale sia accantonata in fase di scavo, e venga reimpiegato in fase di recupero ambientale.
39. Si provveda a sistemare il fronte di cava con andamento regolare ed in condizioni di stabilità.
40. Per gli interventi di recupero dovranno essere utilizzate tutte le tecniche atte alla stabilizzazione delle aree (idrosemine potenziate, georeti e tecniche di ingegneria naturalistica) da adottare nella fase operativa;
41. Siano utilizzate, per le opere a verde, specie arboree ed arbustive esclusivamente autoctone;
42. Tutte le piante dovranno essere messe a dimora seguendo le modalità di esecuzione previste in progetto e comunque secondo le buone norme della tecnica agronomico forestale;
43. Negli interventi di recupero ambientale deve essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D.M. n. 86 del 19/04/99, al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;
44. I lavori di recupero devono essere realizzati secondo il cronoprogramma previsto in progetto e in stretta successione temporale con l'avanzamento dei lavori di cava.
45. Entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;
46. La progettazione esecutiva offra le garanzie, che lo strato di terreno vegetale di riporto previsto nelle opere di compensazione ambientale sia effettivamente sufficiente a garantire il successo del radicamento delle specie arboree autoctone di cui è prevista la ricollocazione. Si preveda, ove la prima fase di idrosemina non abbia successo, di reiterare il procedimento previsto sino a attecchimento della componente vegetazionale.
47. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per **due anni** dalla scadenza dell'autorizzazione.
48. Qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Comunale dovrà immediatamente avviare le procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'escussione della cauzione.
49. In esecuzione del disposto dell'art. 7, c.2 della l.r. n.69/1978 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa sia fissato in **Euro 183.340** per una durata dell'autorizzazione pari a 5 anni. A seguito della rimozione del vincolo sulle sorgenti di captazione e della conseguente autorizzazione per i II, III e IV quinquennio, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione ex l.r. 69/1978 tale importo dovrà essere rivalutato per tutto il tempo residuo del piano ventennale di coltivazione. La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate al punto b1 e c2 delle prescrizioni generali.

MONITORAGGI

50. Al fine di poter valutare gli effettivi impatti del progetto, nonché la corretta realizzazione delle opere di mitigazione e la loro efficacia deve essere predisposto ed attuato un adeguato piano di monitoraggio ambientale. Per la stesura del piano il proponente dovrà necessariamente far riferimento al progetto

esecutivo e a qualsiasi altra prescrizione definita in sede di procedura di V.I.A. e di rilascio di autorizzazione alla coltivazione di cava. Inoltre, devono essere definite nel dettaglio l'ubicazione dei punti di campionamento, la frequenza dei rilievi da effettuare e le modalità di restituzione dei dati del monitoraggio ambientale. Le attività di monitoraggio ambientale dovranno prevedere una misura dello stato ante operam e il controllo in corso d'opera.

- 51.** Valutare la possibilità di eseguire un monitoraggio della qualità dell'aria con particolare attenzione al particolato ed alle polveri.
- 52.** Durante lo svolgimento delle attività di cava, dovrà essere eseguita una serie di monitoraggi acustici atti a verificare la correttezza di quanto previsto nello studio di impatto acustico. Le verifiche strumentali dovranno essere eseguite anche durante le esplosioni delle cariche, in modo da verificare il rispetto del criterio differenziale previsto dalla L.447/95 e s.m.i.. In considerazione della tipologia di impatti attesa, le attività di monitoraggio per la componente rumore saranno effettuate in posizioni definite sulla base dei recettori presenti nell'area. Il numero minimo di posizioni, la loro collocazione, le metodologie di misura, e la strumentazione adottata dovranno essere conformi alla normativa e concordate con ARPA Piemonte. Nel caso i dati rilevati durante il monitoraggio mostrassero un superamento dei livelli sonori massimi stabiliti, dovranno essere analizzati e proposti, nel più breve tempo possibile, gli ulteriori interventi di mitigazione tecnicamente fattibili.
- 53.** Prevedere un unico piano di monitoraggio, concordato tra la Ditta titolare di autorizzazione estrattiva dell'area e condiviso dal Dipartimento ARPA territorialmente competente, dove vengano individuate le componenti ambientali che necessitano di monitoraggio al fine di confermare le previsioni fatte nel SIA e di verificare il rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente.

ADEMPIMENTI

1. Siano presentati all'Amministrazione Comunale e al Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva della Provincia di Torino, entro il **31 marzo** di ogni anno, un consuntivo del materiale estratto annualmente, un consuntivo delle opere di recupero ambientale attuate nell'anno precedente, la previsione degli interventi da realizzare nel corso dell'anno, una relazione sullo stato di avanzamento della coltivazione e del recupero ambientale, corredata da adeguate planimetrie, sezioni e documentazione fotografica.
2. La Ditta istante è tenuta a presentare la documentazione di aggiornamento e verifica, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato "A2" costituente normativa tecnica relativa ai rilievi topografici, aerofotogrammetrici e di controllo ambientale;
3. All'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/98.
4. Concordare con il Dipartimento ARPA di Torino le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette.
5. Il Direttore dei lavori trasmetta, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nel presente allegato.
6. La mancata presentazione nei termini previsti delle relazioni di cui ai punti precedenti relativi agli adempimenti e monitoraggi, costituisce motivo di avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.17 l.r. 69/78.
7. Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del servizio Valutazione di Impatto Ambientale.

ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA DEL CANTIERE

8. Almeno 30 giorni prima dell'installazione del cantiere estrattivo dovrà essere presentato al Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Torino, per le opportune verifiche, un Piano Operativo di Sicurezza che evidenzia le fasi di lavorazione previste, i possibili rischi interferenziali (uomo-macchina, macchina-macchina) e le sovrapposizioni, e fornisca un'analisi dei rischi derivanti dall'attività in progetto, nonché preveda soluzioni progettuali e gestionali finalizzate alla loro eliminazione o minimizzazione.
9. L'imprenditore, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori sia tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava e alla Provincia di Torino ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs 25.11.1996, n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Torino il "Documento di Sicurezza e Salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs n. 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. coordinato" da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio.
10. All'esterno della cava deve essere apposto un cartello da cantiere resistente agli agenti atmosferici riportante le seguenti indicazioni: n° di autorizzazione dell'attività estrattiva; ragione sociale e sede legale della Ditta autorizzata alla coltivazione; ragione sociale e sede legale dell'eventuale Ditta appaltatrice; nome e numero di telefono del Direttore dei lavori e/o sorvegliante.

PRESCRIZIONI GENERALI

a) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:

- a.1. il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. n.128/1959, e provvedano alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
- a.2. siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. n.69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
- a.3. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

b) la fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- b.1. l'estinzione della polizza fidejussoria sarà possibile solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (amministrazione comunale o regionale) che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- b.2. è esclusa l'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- b.3. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

b.4. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso;

c) In merito al disposto di cui all'art. 7, c.3 della L.R. n.69/1978:

c.1. nei casi richiamati nel presente allegato si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data **due anni** posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;

c.2. negli altri casi si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di **tre anni** posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.

d) Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. n.69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.